

INDICE

<i>Prefazione</i> di GIOVANNI TRANCHINA	XI
<i>Introduzione</i>	XXI

CAPITOLO I

IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO E LA TESTIMONIANZA INDIRETTA FRA NORME INTERNAZIONALI E PRINCIPI COSTITUZIONALI

1. Premessa: il metodo di analisi	1
2. I principi processuali contenuti nell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la modifica dell'articolo 111 della Costituzione	11
3. Principio del contraddittorio e testimonianza indiretta nelle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo	19
3.1. Il 'punto di vista esterno' della Corte europea dei diritti dell'uomo	21
3.2. Il 'contraddittorio argomentativo', la parità delle armi e la partecipazione delle parti alla formazione della prova	25
3.3. Il principio del contraddittorio, il bilanciamento degli interessi, e la valenza probatoria delle deposizioni <i>de relato</i>	43

CAPITOLO II

DUE MODELLI A CONFRONTO

1. La regola generale dell'ammissibilità della testimonianza indiretta negli ordinamenti francese e tedesco	51
2. La <i>rule against hearsay</i> negli ordinamenti di <i>common law</i>	53
3. Le eccezioni alla <i>rule against hearsay</i> e le proposte di riforma nell'ordinamento inglese	60
4. La regolamentazione prevista dalle <i>Federal Rules of Evidence</i> nell'ordinamento statunitense.	68

CAPITOLO III

IL PASSATO ED IL PRESENTE DELLA TESTIMONIANZA
INDIRETTA NEL PROCESSO PENALE ITALIANO

- | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | Dal diritto romano al diritto intermedio | 79 |
| 2. | Dall'età dell'illuminismo al codice del 1930 | 91 |
| 3. | La disciplina introdotta dal nuovo codice di procedura penale . . . | 101 |

CAPITOLO IV

I CONFINI DELLA TESTIMONIANZA INDIRETTA

- | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | La centralità del problema della definizione e l'esigenza di un
approccio comparatistico e interdisciplinare | 107 |
| 2. | Le indicazioni desumibili dal testo dell'art. 195: le finalità e la
struttura della testimonianza indiretta | 111 |
| 3. | La distinzione tra testimonianza indiretta e testimonianza indotta . | 114 |
| 4. | Testimonianza <i>de relato</i> e prova indiretta | 116 |
| 5. | I requisiti della testimonianza indiretta | 125 |
| | A) La presenza di una comunicazione altrui con funzione infor-
mativa, riferita dal teste <i>de relato</i> | 125 |
| | A.1) L'autore e il destinatario della comunicazione | 125 |
| | A.2) La natura e il contenuto della comunicazione | 129 |
| | A.3) Conclusioni | 136 |
| | B) Il fine di provare la verità del fatto narrato dal terzo | 136 |
| | C) La estraneità del fatto al personale patrimonio conoscitivo del
teste <i>de relato</i> | 137 |
| 6. | Il diritto vivente e l'orizzonte internazionale | 143 |

CAPITOLO V

IL DIVIETO DI TESTIMONIANZA
SULLE DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO

- | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | La natura e la <i>ratio</i> del divieto previsto dall'art. 62 c.p.p. | 147 |
| 2. | Raffronto con la disciplina contenuta nel codice previgente e nei
sistemi di <i>common law</i> | 150 |
| 3. | L'ambito di operatività del divieto: le linee-guida della giurispru-
denza costituzionale e di legittimità | 154 |
| 4. | I limiti connessi alla nozione generale di testimonianza indiretta. . | 158 |
| 5. | I limiti connessi al contesto procedimentale | 163 |
| | A) La portata del criterio e le ipotesi incontroverse | 163 |

B)	Il problema delle dichiarazioni raccolte da agenti provocatori o infiltrati	168
C)	Il requisito della qualifica processuale del destinatario delle dichiarazioni.	181
6.	I limiti connessi alla posizione giuridica dell'autore delle dichiarazioni	183

CAPITOLO VI

LE ALTERNE VICENDE DEI 'RELATA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA: ALLA RICERCA DI UN EQUILIBRIO DINAMICO FRA LA REGOLA DEL CONTRADDITTORIO NELLA FORMAZIONE DELLA PROVA E LE SUE ECCEZIONI

1.	La <i>ratio</i> ispiratrice dell'articolo 195 c.p.p. e la genesi del divieto di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria	191
1.1.	L'originaria formulazione del divieto nel nuovo codice di rito.	193
1.2.	L'intervento della Corte Costituzionale: la sentenza n. 24/1992.	198
1.3.	Gli effetti dell'abolizione del divieto e la novella legislativa del 1992	207
2.	I nuovi confini del divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria introdotti dall'art. 4 L. n. 63/2001.	209
2.1.	La discussa area residuale del divieto	220
2.2.	Breve analisi di un caso dubbio: l'attività di indagine delegata.	230
3.	La sentenza n. 32/2002 della Corte Costituzionale	235
4.	Le ombre di un recente passato nelle prime pronunce della giurisprudenza di legittimità	242
5.	Il quadro composito disegnato dalle prime pronunce della giurisprudenza di merito	248
6.	Brevi note conclusive ed un importante punto fermo: la sentenza delle Sezioni Unite penali del 24 settembre 2003, n. 36747	265

CAPITOLO VII

TESTIMONIANZA INDIRETTA E SEGRETI

1.	Il segreto di polizia in bilico fra sistema inquisitorio, modello accusatorio e processo "contraddittorio"	283
2.	La disciplina prevista dall'art. 203 c.p.p.	294
3.	Due casi problematici al vaglio della giurisprudenza di merito	302
3.1.	L'esclusione della testimonianza <i>de relato</i> sulle dichiarazioni del confidente sulla base del disposto dell'art. 62 c.p.p.	305

3.2. La possibilità di acquisire e utilizzare le informazioni rese dal confidente alla luce del combinato disposto degli artt. 195 e 203 c.p.p.	307
4. Il segreto professionale e il segreto di ufficio: la portata della regola di esclusione prevista dall'art. 195 comma 6 c.p.p.	316

CAPITOLO VIII

L'AMMISSIONE E L'UTILIZZABILITÀ DELLA TESTIMONIANZA INDIRETTA: LE REGOLE DEL CONTROLLO DI CONOSCENZA

1. La regola generale dell'ammissibilità della testimonianza indiretta e il principio della libertà della prova	325
2. L'ammissione della testimonianza indiretta e l'esclusione delle voci correnti nel pubblico	334
3. Il controllo sull'attendibilità della fonte primaria su iniziativa delle parti o del giudice	336
3.1. Il quadro di valori sotteso alle regole previste dall'art. 195 commi 1 e 2 c.p.p.	336
A) Gli obiettivi del legislatore: garantire l'oralità e il contraddit- torio attraverso il potenziamento del diritto delle parti alla prova e del potere di integrazione probatoria del giudice . . .	336
B) La valorizzazione del potere dispositivo delle parti: una scelta coerente con la logica ispiratrice del modello accusatorio e con l'art. 111 della Costituzione	342
C) L'iniziativa d'ufficio del giudice come limite del potere dispo- sitivo delle parti e come fattore di corretta formazione del convincimento giudiziale	352
D) Il volto di insieme della normativa: un delicato equilibrio tra il principio di oralità, il diritto alla prova, il potere dispositivo delle parti, la funzione conoscitiva del processo e la corretta formazione del convincimento del giudice	356
3.2. I riflessi sull'esegesi della disciplina normativa:	358
A) La natura discrezionale del potere istruttorio <i>ex officio</i> spet- tante al giudice	358
B) L'ambito temporale di esercizio del potere di iniziativa delle parti	361
C) L'individuazione delle fonti primarie soggette al meccanismo del controllo di credibilità mediante esame dibattimentale . .	363
4. Le condizioni generali di utilizzabilità della testimonianza indiretta.	367
4.1. La condizione prevista dall'art. 195 comma 7° c.p.p.: l'indivi- duazione della fonte primaria	367

4.2. La condizione prevista dall'art. 195 comma 3 c.p.p.: la citazione del teste di riferimento su impulso di parte	370
5. L'impossibilità del controllo diretto sulla fonte di conoscenza	375

CAPITOLO IX

LA VALUTAZIONE DELLA TESTIMONIANZA INDIRETTA
FRA PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO
E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

1. Premessa	387
2. La valutazione della testimonianza indiretta: usi e abusi del principio del libero convincimento	390
3. L'obbligo della motivazione e la testimonianza indiretta	416

AVVERTENZA

Anche se il volume è frutto del lavoro collettivo dei due autori, Antonio Balsamo ha redatto i capitoli II, III, IV, V, VIII, ed il paragrafo 4 del capitolo VII; Angela Lo Piparo ha redatto i capitoli I, VI, IX, ed i paragrafi 1, 2, 3, 3.1 e 3.2 del capitolo VII.